



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 108

DEL 30/12/2014

OGGETTO :

Approvazione programma triennale (2014 – 2016) del fabbisogno e del reclutamento del personale.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì trenta del mese di Dicembre alle ore 13,10 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Mirabile Lidia | Vice Sindaco | |
| • Incardona Sara | Assessore | |
| • Novella Salvatore | Assessore | |
| • Schembri Fabio | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione giuntale n. 36 del 25/09/2012 è stata approvata la nuova tabella organica del personale dipendente, prevedendo in essa i posti vacanti per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;
- la previsione dei posti vacanti per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale (effettuata con la predetta deliberazione giuntale n. 36/2012) risulta perfettamente coerente con le finalità di cui all'art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013;
- le finalità dell'art. 4 predetto possono riassumersi sia nell'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) dei lavoratori precari provenienti dal bacino LSU sia nella valorizzazione maggiore e più ampia della professionalità acquisita da tali lavoratori sia nella progressiva riduzione sino all'eliminazione dei contratti a termine nelle pp.aa.;
- grazie alla previsione in dotazione organica dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti a tempo parziale, la Giunta Comunale ha potuto disporre (cfr. deliberazioni giuntali n. 11 e n. 12 del 17/02/2014) la proroga sino al 31/12/2016 dei contratti a tempo determinato e a tempo parziale dei lavoratori precari provenienti dal bacino LSU;
- la predetta proroga sino al 31/12/2016 è stata deliberata in discendenza dell'art. 30 L.R. 5/2014 e dell'art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013 e dovrà essere confermata subito dopo l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale;
- il programma triennale (2014 – 2016) cui si riferisce la presente può essere lo strumento determinante la realizzazione delle finalità della norma contenuta nell'art. 4 D.L. n. 101/2013, come convertito, e come recepito dell'art. 30 L.R. 5/2014, costituendo un vero e proprio piano delle stabilizzazioni di questo Ente, da avvenire con assunzioni a tempo indeterminato e con contratti a tempo parziale;
- il programma triennale de quo può avere corso in quanto questo Ente ha già avviato la ricognizione delle situazioni di eccedenza e/o di soprannumero del personale dipendente in servizio presso questo Comune, adottando i conseguenti provvedimenti (cfr. deliberazioni giuntali n. 84 del 20/12/2013; n. 18 del 05/03/2014; n. 60 del 20/06/2014; n. 61 del 20/06/2014);

CONSIDERATO CHE:

- il programma triennale in oggetto viene formulato in coerenza con le prescrizioni di cui alle seguenti norme:
 - art. 39 comma 1 legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così recita testualmente:

“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”;
 - art. 91 commi 1 e 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che così recita testualmente:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12

marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. *Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze”;*

- art. 1 comma 557 legge 296/2006 che così recita testualmente:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- art. 1 comma 557 quater legge 296/2006 che così recita testualmente:

“557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014 che così recita testualmente:

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato.

Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”;

- art. 35 comma 3 bis D.Lgs. n. 165/2001 che così recita testualmente:

“3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a)”;*

- art. 35 comma 1 lettera B D.Lgs. n. 165/2001 che così recita testualmente:

“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;*
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;*

- art. 4 commi 6 e 7 D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n.125/2013 che così recita testualmente:

“6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate”;

- art. 4 comma 8 D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013 che così recita testualmente:

“8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente;”

- art. 4 comma 9 DL n. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n.125/2013 che così recita testualmente:

“9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella

programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi”;

- art. 4 comma 9 bis D.L. n.101/2013, convertito con modificazioni in legge n.125/2013 che così recita testualmente:

“9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. ((Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo))”;

- art. 30 commi 1, 2 e 3 legge regionale 28/01/2014 n. 5 che così recita testualmente:

“1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;*
- b) in caso di parità maggior carico familiare;*
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.*

2. I lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall’ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014”;

- il programma triennale in oggetto viene formulato in coerenza con le deliberazioni della Corte dei Conti/Sezione di Controllo per la Regione Siciliana in materia e con le istruzioni di cui alle seguenti circolari:
 - a) Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto: “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
 - b) Circolare del Dipartimento Regionale del Lavoro prot. 5500/US1/2014 del 3/2/2014 avente per oggetto: “Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative”;
 - c) Circolare del Dipartimento Regionale del Lavoro prot. 11655/US1/2014 del 3 marzo 2014 avente per oggetto: “Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5. Ulteriori chiarimenti”;
- Il programma triennale in oggetto è formulato sulla scorta del prospetto delle risorse assunzionali (redatto dal Resp. Serv. Finanz. e trasmesso con nota n. 14049 del 18/11/2014) che ammontano complessivamente ad euro 619.895,18 e che possono essere utilizzate nel limite del 50% per la stabilizzazione dei precari e quindi per euro 310.000,00 circa;

- le assunzioni previste nel programma triennale in oggetto riguardano soltanto il personale dipendente precario e rispettano il principio del contenimento delle spese del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013 che ammonta ad euro 3.440.939,29;
- il costo medio per unità, ai fini della stabilizzazione del personale dipendente precario cosiddetto p.u.c. (part-time 24 ore settimanali) ammonta ad euro 18.550,00 circa (finanziamento regionale 371.014,00 euro: 20 unità);
- il costo medio per unità, ai fini della stabilizzazione del personale dipendente precario diverso da quello cosiddetto p.u.c. ammonta ad euro 6.198,00 (contributo regionale 179.727,00 euro: 29 unità);
- il piano delle stabilizzazioni comporta la spesa di euro 309.504,00 come da seguente prospetto:

CAT.	PROFILO	H.SETT.	UTILIZZATI	INS. P. STABILIZZ	SPESA STABILIZZ BILANCIO ENTE
A	Op. attività serv.	21 h	1	1	6.198,00
B	Collab. Profess.	24 h	1	1	18.550,00
B	Collab. Profess.	20 h	13	13	80.574,00
C	Istr. Amm.vo	24 h	12	6	111.300,00
C	Istr. Finanz.	24 h	3	1	18.550,00
C	Istr. Tecnico	24 h	3	1	18.550,00
C	Istr. Amm.vo	18 h	5	3	18.594,00
C	Istr. Finanz.	18 h	2	1	6.198,00
C	Istr. Tecnico	18 h	3	2	12.396,00
C	Ag. VV.UU.	18 h	3	2	12.396,00
D	Assist. Sociale	16,30 h	2	1	6.198,00
					309.504,00

RITENUTO CHE :

- sulla scorta della dotazione organica approvata con deliberazione giunta n. 36 del 25/09/2012 può procedersi alla programmazione delle assunzioni di cui in premessa, fermo restando che l'Ente si riserva di procedere annualmente ad un aggiornamento di tale programmazione tenuto conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili, nonché tenuto conto che la rilevazione dei fabbisogni ha valenza pluriennale ed incidenza sui futuri esercizi finanziari;
- l'Amministrazione Comunale intende stabilizzare tutto il personale dipendente precario, nessuno escluso, e pertanto si riserva :
 - di doversi avvalere di ulteriori risorse assunzionali che dovessero liberarsi nel futuro;
 - di dover approfondire, meglio ed ulteriormente, la possibilità di utilizzare le risorse assunzionali da destinare alla stabilizzazione dei precari inquadrati nelle categorie A e B senza il limite del 50 per cento (liberando così in favore dei dipendenti precari risorse d'ammontare pari a quelle già previste nel presente programma per la stabilizzazione dei dipendenti di cat. A e B), come suggerito dal Dipartimento Regionale del Lavoro con la circolare 5500/US1 del 3/2/2014, benché non avallato allo stato dalla Corte dei Conti/Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la deliberazione n. 192/2014/PAR;
 - di procedere a modificare, sempre in conformità alle leggi emanate o emanande, il piano delle stabilizzazioni in modo tale da pervenire all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori dipendenti di cui all'art. 2 comma 1 D. Lgs 81/2000 e/o art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 280/1997, come recepiti dall'art. 4 L.R. 24/2000, in servizio presso questo Comune con contratto a tempo determinato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione giuntale n. 36 del 25/09/2012 avente per oggetto: *“Approvazione dotazione organica e programma triennale (2012-2014) del fabbisogno e del reclutamento del personale, previa modifica della deliberazione giuntale n. 64 del 27/12/2011”*;
- la deliberazioni giuntali n. 84 del 20/12/2013; n. 18 del 05/03/2014; n. 60 del 20/06/2014; n. 21 del 20/06/2014 relative alle ricognizioni delle eventuali eccedenze di personale e ai conseguenti pre-pensionamenti;
- le deliberazioni giuntali n. 11 e n. 12 del 17/02/2014 con le quali sono stati ulteriormente prorogati sino al 31/12/2016 i contratti a termine e a tempo parziale per n. 49 lavoratori provenienti dal bacino lsu;
- la deliberazione giuntale n. 94 del 27/11/2014, avente per oggetto: *“Adozione ipotesi programma triennale (2014 – 2016) del fabbisogno e del reclutamento del personale”*, così come trasmessa sia alle OO.SS di categoria di cui all'art. 10 comma 2 CCNL di comparto 10/04/1999 sia al Collegio dei Revisori al fine di esprimere il parere di rito;
- l'esito della riunione con le OO.SS. del 16/12/2014 (con la partecipazione del Sindaco, Segretario comunale e Capo Settore Personale, per la parte datoriale, e con quella del rappresentante territoriale CISL F. Russo e delle RSU G. Destro, G. Ferraro, G. Ala, S. Tacci), in cui la parte sindacale ha richiesto una diversa temporalizzazione delle assunzioni da effettuare, in modo che negli anni 2015 e 2016 le stabilizzazioni per le categorie B e C fossero distribuite in modo proporzionale, mentre la parte datoriale ha insistito con l'ipotesi già adottata, addivenendo alla conclusione che la Giunta Comunale avrebbe atteso eventuali novità provenienti dalla Regione Sicilia prima di giorno 23 dicembre e che, in assenza di tali novità, avrebbe approvato la programmazione di cui all'adozione già deliberata;
- che nessuna nota, circolare, decreto, legge o altra documentazione da parte della Regione Sicilia è nel frattempo intervenuta;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sull'ipotesi di programma triennale (2014-2016) del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione giuntale n. 94/2014, così come contenuto nel verbale n. 41/2014 del 21/12/2014, trasmesso con lettera prot. n. 15833 del 22/12/2014;

PROPONESI

- 1) di approvare il programma triennale (2014-2016) per il fabbisogno ed il reclutamento del personale che viene qui allegato sub 2 per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il documento di programmazione triennale di cui al capoverso 1 del presente dispositivo non si intende esaustivo e, pertanto, potrà essere integrato e/o rimodulato nei limiti della capienza dei bilanci 2015 e 2016, nel rispetto del patto di stabilità e della normativa di riferimento, per eventuali ulteriori esigenze organizzative dell'Ente, al momento non previste o non programmabili.

Il Responsabile del Procedimento
(rag. Salvatore Lauria)

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

RITENUTO meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

- 1. DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
- 2.** Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....